

LA NUOVA IMU 2020

TASSA UNICA SULLA CASA

LA NUOVA IMU 2020 , TASSA UNICA SULLA CASA, E L'ABROGAZIONE DELLA TASI

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 1, comma 738

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La nuova IMU 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Differimento del termine per l'approvazione delle aliquote e del regolamento 2020 (comma 779)

Per l'anno 2020 i Comuni (in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) **possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.**

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

CALCOLO E PAGAMENTO IMU

Per il calcolo dell'IMU si devono utilizzare i Codici tributo e Codice Comune effettuando il pagamento con modello F24, disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).

*****ATTENZIONE*** Per aiutare il contribuente:** dal 2020 sul sito istituzionale <http://www.comune.palestrina.rm.it/> è disponibile senza nessun costo di commissione sia con carta di credito (per i modelli F24 fino ad euro 250,00) che tramite circuito MyBank (senza alcun limite di importo) il pagamento online Imu 2020 consultando il link <https://www.riscotel.it/calcoloIUC/?comune=G274>.

Presupposto dell'imposta (art. 1 comma 740 L. 160/2019) è il possesso di:

- immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- aree edificabili;
- terreni agricoli.

Chi paga (art. 1 comma 743 L. 160/2019):

il proprietario o il titolare di un diritto reale, vale a dire:

- l'usufruttuario;
- il titolare del diritto d'uso e di abitazione;
- l'enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);
- il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;

- **(NOVITA')** il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare in Cat. A/1-A/8-A/9, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio;
- il concessionario di aree demaniali;
- l'amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768 L. 160/2019).

Attenzione **(NOVITA')**: non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.

Codici Tributo F24

Si riportano quindi i codici Tributo IMU per la compilazione del modello F24:

- **3912** QUOTA COMUNE - IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER CATEGORIE CATASTALI A/1-A/8-A/9
- **3914** QUOTA COMUNE - IMU PER I TERRENI
- **3916** QUOTA COMUNE - IMU PER LE AREE FABBRICABILI
- **3918** QUOTA COMUNE - IMU PER GLI ALTRI FABBRICATI ESCLUSI I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
- **3930** QUOTA COMUNE - IMU PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
- **3925** QUOTA STATO - IMU PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

*****ATTENZIONE***: LA TASI DAL 01/01/2020 E' STATA ABROGATA E PERTANTO NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI I CODICI TRIBUTI TASI**

SCADENZE DI VERSAMENTO (art.1 comma 762 L. 160/2019):

Acconto: entro il 16/06/2020 - deve essere calcolato nella misura pari al 50% di quanto versato nell'intero anno 2019 ai fini IMU e TASI (se dovuta);

Saldo: entro il 16/12/2020 - Conguaglio annuo sulla base delle aliquote che saranno deliberate per l'anno 2020.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU ANNI 2019 E 2020:

- **DICHIARAZIONE IMU ANNO 2019** per variazioni intervenute nell'anno 2019: presentazione entro il 31/12/2020 (D.L.n. 34 del 30/04/2019, convertito nella L. 58/2019).
- **DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 (NOVITA')** per variazioni intervenute nell'anno 2020: presentazione entro il 30/06/2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019)